

Normativa europea e italiana: aspetti generali, trasporto e macellazione

L'avvio delle attività di studio e di ricerca sul benessere degli animali in Europa può essere ricondotto al 1965, anno in cui fu pubblicato il "Brambell Report" sui capi allevati con metodi intensivi, commissionato dal Governo inglese in risposta al libro di successo *Animal Machines* (1964) di Ruth Harrison, che denunciava senza mezzi termini i sistemi di allevamento "industriale" di vitelli, suini e avicoli. Nel "Brambell Report" venivano introdotti, fra l'altro, il concetto del benessere mentale degli animali e le cinque libertà per la tutela del loro benessere, così sintetizzate: «Gli animali dovrebbero essere in grado di alzarsi, sdraiarsi, girarsi, stendere gli arti e pulirsi senza difficoltà».

Tale lavoro ha il merito di avere identificato molti dei concetti sul benessere animale, poi rielaborati da numerosi studi successivi, e di avere indirizzato il "Farm animal welfare council" (Fawc) inglese nella definizione delle nuove cinque libertà (vedi box a pag.5).

IL PRIMO STRUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE

Il primo strumento normativo euro-



peo relativo al benessere animale è la "Convenzione europea per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale (CETS n.065)", firmata a Parigi il 13/12/1968 ed entra-

ta in vigore il 20/02/1971. Nella prefazione a tale atto gli Stati membri si dichiarano convinti che le esigenze del trasporto internazionale degli animali non sono incompatibili con

il loro benessere e si dicono animati dal desiderio di evitare, per quanto possibile, qualsiasi sofferenza agli animali trasportati. In Italia la ratifica e l'esecuzione di detta convenzione avvengono con la legge 12 aprile 1973, n. 222.

Successivamente, con legge 14 ottobre 1985, n. 623, sono state ratificate la "Convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti (CETS n. 087)", firmata a Strasburgo il 10/03/1976, e la "Convenzione europea per la protezione degli animali da macello (CETS n.102)", firmata a Strasburgo il 10 maggio 1979. La prima convenzione stabilisce, fra l'altro, il rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche dell'animale per quanto attiene al ricovero, all'alimentazione, alla cura ed alla libertà di movimento, oltre che il rispetto di condizioni ambientali idonee (illuminazione, temperatura, umidità, aerazione, rumore). Si deve ricordare che nella "Dichiarazione sulla protezione degli animali", (n.24), allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht del 7/02/1992) la conferenza ha invitato il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché i singoli Stati membri, a tener pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca.

Nel 1999, con il Trattato di Amsterdam che ha modificato il trattato sull'Unione europea, è entrato in vigore il "Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali". Esso riprende i concetti già espressi nella Dichiarazione (n.24) prima ricordata e aggiunge che «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comuni-



tarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguar-

da, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

Dal 1974 sono state emanate dalle istituzioni comunitarie normative concernenti la macellazione e il trasporto degli animali, la protezione delle galline ovaiole, dei vitelli e dei suini, nonché la normativa genera-



(Foto Govoni)

le sulla protezione degli animali negli allevamenti.

LA DIRETTIVA 98/58/CE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

A livello generale la protezione degli animali negli allevamenti viene regolata dalla direttiva 98/58/CE che detta disposizioni in merito a control-

lo degli animali, libertà di movimento, locali di stabulazione, impianti automatici, alimentazione, mutilazioni, ecc.; questa norma di tipo orizzontale si applica a tutti gli animali negli allevamenti, con esclusione di quelli destinati a gare, esposizioni, attività sportive, sperimentazione e laboratori e agli invertebrati.

Il recepimento nell'ordinamento italiano di tale direttiva doveva avvenire entro il 31 dicembre 1999, ma la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) lo ha previsto entro il gennaio 2001; il tutto è sì è poi concretizzato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Da notare che in tale decreto, e precisamente al punto 22 dell'allegato, viene aggiunta una consistente parte di testo relativa alla protezione degli animali da pelliccia (visoni) non presente nella direttiva 98/58.

Uno strumento prettamente operativo per le autorità competenti degli Stati membri che devono effettuare i controlli negli allevamenti è rappresentato dalla decisione 2000/50/CE relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti; in sostanza viene fornito il modello di scheda da compilare durante le ispezioni, allo scopo di presentare la relazione prevista dall'art. 6 della direttiva 98/58. Risulta strano, però, che questa scheda faccia riferimento solo a suini, vitelli e ovaiole, ovvero alle categorie animali che hanno normative specifiche, quando invece la direttiva 98/58 si applica a tutti gli animali negli allevamenti. La cosa appare ancora più strana se si considera che le frasi riportate sulla scheda di controllo fanno chiaro riferimento a punti dell'allegato della stessa direttiva 98/58 e non alle direttive verticali di specie.

Quanto detto è stato in qualche modo confermato, nel nostro Paese, dal

ministero della Salute, che con la circolare 5 novembre 2001, n. 10 ha apportato chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e ha definito le modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo. Per l'ispezione negli allevamenti, infatti, il ministero propone alle Regioni e alle Province autonome italiane delle schede diversificate per suini, vitelli e galline ovaiole, tralasciando la scheda-tipo proposta dalla decisione 2000/50, che può essere adatta solo per gli altri allevamenti senza norme specifiche.

LE NORME SU TRASPORTO E MACELLAZIONE

Per quanto riguarda il complesso settore del trasporto degli animali, si richiama innanzitutto la già citata "Convenzione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto internazionale", alla quale hanno fatto seguito numerose norme comunitarie. Si parte con la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE; da notare che queste ultime due direttive hanno attinenza con i controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale e agli animali vivi che provengono da Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. La direttiva 91/628 viene attuata nel nostro Paese con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532. Modifiche alla direttiva 91/628 vengono apportate dalla direttiva 95/29/CE e lo Stato italiano attua tali modifiche con il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388. Il *corpus* normativo dell'Ue prosegue con una serie di regolamenti e di decisioni che riguardano ambiti particolari:

♦ regolamento Ce n.1255/97 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il piano di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/Cee;

♦ regolamento Ce n.411/98 che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore;

♦ regolamento Ce n.615/98 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto;

♦ decisione 2001/298/Ce che modifica gli allegati delle direttive 64/432/Cee, 90/426/Cee, 91/68/Cee e 92/65/Cee del Consiglio e della decisione 94/273/Ce della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto;

♦ regolamento Ce n.1040/2003 che modifica il regolamento Ce n.1255/97 per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta.

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio d'Europa, in data 6 novembre 2003, ha firmato una nuova "Convenzione europea

per la protezione degli animali durante il trasporto internazionale" (CETS n.193). Si tratta di una nuova versione della convenzione del 1968 che aumenterà gli obblighi sulle misure di protezione degli animali trasportati nel nostro continente; la convenzione entrerà in vigore il 14/03/2006.

L'ultimo atto normativo relativo al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità è l'im-



(Foto Dell'Aquila)

portante regolamento Ce n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; tale regolamento, a decorrere dal 5 gennaio 2007, andrà a modificare le direttive 64/432/Cee e 93/119/Ce e il regolamento Ce n.1255/97 e abrogherà la direttiva 91/628/Cee e il regolamento Ce n.411/98.

Per quanto riguarda la macellazione degli animali, infine, oltre alla già citata "Convenzione europea per la

protezione degli animali da macello", hanno rilevanza la direttiva n.74/577/Cee concernente lo stordimento degli animali prima della macellazione, recepita dallo Stato italiano con la legge 2 agosto 1978, n.439, e la direttiva 93/119/Ce relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, recepita dalla legislazione italiana con il decreto legislativo 1° settembre 1998, n.333. ■